

TARTUFI

- Per la ricerca e la raccolta dei tartufi occorre essere abilitati e muniti di apposito tesserino rilasciato dal comune di residenza.
- La raccolta dei tartufi deve essere fatta in modo da non arrecare danno alle tartufaie
- La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
- Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
- E' in ogni caso vietato:
 - a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
 - b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
 - c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate dall'art. 13 L.R. 50/1995

➡ Calendario di raccolta

La raccolta e' consentita secondo il seguente calendario:

a) **Tuber Magnatum:**

- per le aree geografiche di provenienza delle Colline Sanminiatesi e delle Crete Senesi dal 10 settembre al 31 dicembre;
- per il resto del territorio regionale dal 1 ottobre al 31 dicembre;

b) **Tuber melanosporum:** per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

c) **Tuber brumale, var. moschatum:** per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;

d) **Tuber aestivum:** per tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 30 novembre;

e) **Tuber uncinatum:** per tutto il territorio regionale dal 1 ottobre al 31 dicembre;

f) **Tuber brumale:** per tutto il territorio regionale dal 1 gennaio al 15 marzo;

g) **Tuber albidum:** per tutto il territorio regionale dal 10 gennaio al 30 aprile;

h) **Tuber macrosporum:** per tutto il territorio regionale dal 1 settembre al 31 dicembre;

i) **Tuber mesentericum:** per tutto il territorio regionale dal 1 settembre al 31 gennaio.

➡ Importo per la ricerca e la raccolta dei tartufi

- L'importo relativo all'abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi deve essere versata su conto corrente postale n. **18805507** intestato alla Regione Toscana con causale "Ricerca tartufi".
- Il pagamento ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- Il pagamento non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e raccolta.
- L'importo è di **€ 92,96**



Funghi

Nuove norme per la raccolta

Legge regionale n. 16/99 modificata dalla legge regionale n. 58/2010 in vigore dal 1 gennaio 2011

Una volta utilizzato questo pieghevole, non disperderlo nell'ambiente, ma gettalo negli appositi contenitori



Tartufi



e raccolta dei prodotti secondari del bosco



Fonte: ITALCACCIA-ITALPESCA SEZIONE REGIONALE TOSCANA

FUNGHI

➡ L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata dalla Regione

Nuove norme più semplici e omogenee su tutto il territorio regionale, per la raccolta dei funghi. La legge regionale n. 16 del 22/03/1999 che disciplina l'attività di raccolta degli epigei spontanei è stata modificata recentemente in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17/11/2010 che è entrata in vigore il 1 gennaio 2011.

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana e non più dal Comune di residenza del richiedente.

L'autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale. Per la ricerca all'interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.

➡ Numero di conto corrente

L'autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale n. **6750946**, intestato all'Amministrazione regionale.

La ricevuta deve riportare la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccogliitore e va portata con sé al momento della raccolta, insieme ad un documento di riconoscimento.

I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le sue parti che lo compongono. Nel caso di versamento effettuato da chi esercita la podestà genitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere riportate le generalità del minore.

➡ Residenti in Toscana

I residenti in Toscana devono versare **13 euro per l'autorizzazione valida sei mesi** oppure **25 euro per un anno**. Tali importi sono ridotti alla metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952.

La stessa riduzione spetta ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.

Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.

➡ La raccolta per i turisti

I **non residenti** in toscana devono pagare **15 euro per un giorno**, oppure **40 euro per sette giorni consecutivi**, La data o l'indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura "Raccolta funghi".

In base a specifiche convenzioni con la Giunta regionale, i comuni toscani possono attivare ulteriori modalità di riscossione degli importi per i non residenti.

➡ Versamenti effettuati entro il 2010

Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro il 31/12/2010, mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (6, 12 o 36 mesi dalla data del versamento).

Le autorizzazioni turistiche sono decadute il 31/12/2010

FUNGHI

➡ 3 kg il tetto giornaliero

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di **tre chilogrammi a testa**, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore. Il tetto sale a **dieci chilogrammi** solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli o soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, rilasciato dagli ispettori micologici, svolgano la raccolta, ai fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche per via telematica, una semplice dichiarazione di inizio attività alla Comunità Montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.

Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

➡ Divieti per alcune specie

E' vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:

- quattro centimetri per il Genere *Boletus* sezione *Edules* (porcino)
- due centimetri per *Hygrophorus marziolus* (dormiente) e per il *Lyophyllum gambo sum* (prugnolo)

E' inoltre vietata la raccolta dell'ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

➡ Condizioni per la raccolta

- La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali sia permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta.
- Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.
- La raccolta può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo stato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
- E' vietato l'uso di sacchetti di plastica, i funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e areati atti a diffondere le spore.
- Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all'interno delle aree boscate.

RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO

La raccolta dei prodotti del secondari del bosco sono disciplinati dalla legge forestale della Toscana 39/2000.

Ai fini di questa legge sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) I funghi epigei ed ipogei
- b) Le fragole
- c) I lamponi
- d) I mirtilli
- e) Le more di rovo
- f) Le bacche di ginepro
- g) Gli asparagi selvatici
- h) I muschi

➡ Limiti di raccolta

Per ogni giornata non può essere raccolto non più di:

- Fragole kg. 2,00
- Lamponi kg. 2,00
- Mirtilli kg. 2,00
- More di rovo kg. 3,00
- Bacche di ginepro g. 500
- Muschi g. 500 (il peso si intende come prodotto asciutto)

➡ Specie animali assoggettati a limitazioni nel prelievo

- *Helix sp.pl.* (Chiocciola)
divieto di raccolta dal 15-8 al 15-10
- *Eobania vermi culata* (Chiocciola marinella)
divieto di raccolta dal 15-8 al 15-10.
- *Rana esculenta complex* (Rana esculenta, rana verde)
limite minimo cm. 6 dalla punta del muso all'estremità posteriore del tronco, zampe escluse, in quantità di 1 kg pro capite al giorno.
Divieto di raccolta dall'1-4 al 30-6.

➡ Specie vegetali assoggettate a limitazioni nella raccolta

- *Asparagus acutifolius* (Asparago pungente) 30 steli (limite modificato con Delibera G. R n.380 del 13/04/2001
- *Asparagus tenuifolius* (Asparago selvatico) 30 steli
- *Dianthus sp.pl* (Garofano) 10 steli (escluse specie allegato C)
- *Galanthus nivalis* (Bucaneve) 10 steli
- *Ilex aquifolium* (agrifoglio) 10 fronde
- *Primula sp.pl.* (primula) 10 steli (escluse specie allegato C)
- *Narcissus sp.pl.* (narciso giunchiglia) 10 fronde
- *Ruscus aculeatus* (ruscolo pungitopo) 10 fronde
- *Ruscus hypoglossum* (ruscolo maggiore) 10 fronde

➡ Delibera della Giunta Regionale n. 380 del 13/04/2001

Omississ.....

1) La raccolta degli asparagi selvatici, appartenenti alla specie *Asparagus acutifolius* (Asparago pungente), è consentita, **senza limitazioni di quantità, dalla ripresa dell'attività vegetativa fino al 31 maggio di ogni anno;**